



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/10/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 17/04/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 12/09/2008 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/05/2019.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati relativi alle "commissioni finanziarie ed accessorie e dei costi assicurativi" in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi € 1.882,24; il rimborso delle commissioni per estinzione anticipata pari ad € 56,03; la corresponsione degli interessi legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver affermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in data 8/07/2019 ha riferito di essere cessionario di tutti i crediti e dei diritti patrimoniali correlati al contratto oggetto del ricorso; ha sostenuto che al contratto *de quo* siano stati applicati i seguenti costi: € 920,82 a titolo di Spese Fisse (comprensive spese di istruttoria, gestione, ecc); € 993,72 a titolo di Commissioni Intermediario Incaricato; € 728,55 a titolo di Polizza vita e rischio impiego (o equivalente malleveria); € 250,00 a titolo di Spese contrattuali; ha asserito di aver riconosciuto, in sede di estinzione anticipata, la somma di € 7,69 quale equo rimborso per le "Commissioni finanziarie" non maturate; ha evidenziato di aver riscontrato (vd. all.2 CTD) il reclamo della ricorrente in data 24/06/2020 a mezzo PEC, proponendo l'ulteriore rimborso di € 24,63, calcolato secondo il criterio "pro rata temporis", così strutturato: € 3,27 a titolo di integrazione delle "Commissioni finanziarie", al netto dell'importo asseritamente



riconosciuto in conteggio estintivo per € 7,69; € 1,18 a titolo di “Commissioni Intermediario Incaricato”; € 20,18 a titolo di premio assicurativo; ha palesato di aver predisposto apposita nota di rimborso (all.3 CTD) con cui si è impegnato a riconoscere il suddetto ulteriore rimborso, maggiorato della somma di € 20,00 a copertura delle spese di procedura, per l'importo complessivo di € 44,63, con riserva di successiva attestazione di pagamento.

Ha pertanto chiesto che l'Arbitro dichiari cessata la materia del contendere.

In sede di repliche, depositate il 6/10/2020, il ricorrente si è riportato alle conclusioni in atti ed ha lamentato la tardività del riscontro al reclamo e del deposito delle controdeduzioni; sottolineato come la controparte abbia erroneamente richiamato gli importi addebitati in contratto, diversi da quelli riportati nelle controdeduzioni; precisato che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, non figurano nel conto estintivo rimborsi di sorta; dichiarato che la proposta di rimborso di € 24,63 non può reputarsi soddisfacente; asserito il carattere *recurring* degli oneri contrattuali, privi di descrizione.

## DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 67 rate sulle 141 complessive (di cui 140 da € 100 ed 1 da € 85,78), sulla base del conteggio estintivo in atti. Consta un abbuono di euro 936,98 per “Storno interessi scalari al 5,75%”.

Risulta inoltre un addebito di euro 56,03 a titolo di “Commissioni di anticipata estinzione”.

La parte ricorrente ha prodotto copia della quietanza finale datata 09/07/2019, nonché copia della busta paga relativa al maggio 2019 (contenente la liquidazione del TFR) in cui figura una trattenuta pari al debito residuo di cui al conto estintivo. La documentazione agli atti presenta alcune incongruenze, non constano però elementi e/o allegazioni di parte che consentano di comprenderne le ragioni, pertanto, è giocoforza attenersi a quanto emerge dal conteggio estintivo, vale a dire 67 rate pagate.

Gli oneri previsti a carico della parte ricorrente sulla base del contratto sono in parte riconducibili alla tipologia delle commissioni *recurring*. Tale è la “commissione spese fisse”, nonché la commissione “comunicazioni periodiche”. Anche la voce “Commissioni intermediario incaricato” è da considerare *recurring* per via del riferimento alla “remunerazione del complesso di attività, adempimenti e servizi necessari per l'attivazione dei quali si sono adoperati per conto del cliente” che è assimilabile al richiamo a “ogni altra attività prestata”, il quale comporta, secondo l'orientamento dei Collegi, la natura “*recurring*” della voce di costo in oggetto; si aggiunga che la descrizione sopra riportata include nelle commissioni di intermediazione anche gli “oneri di riscossione” imposti dall'ATC. Tutte queste voci, per pacifico orientamento dei Collegi sono da restituire secondo il metodo *pro rata temporis*. Il medesimo criterio si applica agli oneri assicurativi non maturati, per la voce premio polizza e rischio impiego. Invece, tanto la voce “Spese rilascio copia testo contrattuale idonea per stipula”, quanto la voce “Spese rilascio documentazione rel. a operazioni perfezionate”, sono da considerare “*up front*”. In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia



della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -“il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”. Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.

Sulla doglianza relativa all'applicazione della penale per l'estinzione anticipata del prestito, nel conteggio estintivo risulta un addebito a tale titolo di € 56,03, inferiore all'1% del capitale residuo come riportato nel medesimo conteggio; tuttavia il debito residuo, come riportato nel medesimo conteggio, risulta inferiore ad € 10.000,00; All'epoca del rimborso integrale del finanziamento in controversia era già in vigore l'attuale art. 125-sexies T.U.B. il quale esclude l'applicazione della penale di anticipata estinzione nel caso in cui il capitale rimborsato in sede di anticipata estinzione sia inferiore a € 10.000. Pertanto è da ritenere che la penale non fosse dovuta. Si richiama sul punto la pronuncia del Collegio di Coordinamento nr. 5909/2020, la quale ha così statuito:

“Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: “La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. *Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*”

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, è elaborata la seguente tabella:

Durata del prestito in anni	11,75	Tasso di interesse annuale	5,75%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,48%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,57%

  

rate pagate	67	rate residue	74	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni intermediario incaricato				993,72	Recurring	52,48%	521,53		521,53
Spese fisse				920,82	Recurring	52,48%	483,27		483,27
Comunicazioni periodiche				20,00	Recurring	52,48%	10,50		10,50
Spese rilascio copia contrattuale per stipula				25,00	Upfront	30,57%	7,64		7,64
Spese rilascio documentaz. rel. a operaz.perfez.				50,00	Upfront	30,57%	15,29		15,29
Premio polizza rischio vita e perdita impiego				1.695,25	Recurring	52,48%	889,71		889,71
				<b>Totale</b>					<b>1.927,93</b>

Campi da valorizzare

L'importo sopra calcolato (€ 1.927,93) non coincide con la somma (€ 1.882,24) richiesta dalla parte ricorrente. In base a quanto previsto dall'art. 112 c.p.c., l'organo giudicante “*deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa*”: nel caso di specie, l'importo del rimborso deve essere contenuto all'importo domandato dalla parte ricorrente (€ 1.882,24). Da tale somma deve essere scomputato il rimborso di € 44,63 disposto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dall'intermediario, ma ad essa deve essere aggiunta la somma di € 56,03 corrispondente alla penale indebitamente percepita dal medesimo intermediario, per un totale di € 1.893,64. La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali, ed essi si aggiungono alla somma indicata, per il periodo dal reclamo al saldo.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.893,64, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA